

XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2012

415^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per l'interno Ruperto e De Stefano e per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbröllini e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(941) Dorina BIANCHI ed altri. - Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

(1430) Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali

(2225) SANNA. - Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali

(2578) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali

(2947) Anna Cinzia BONFRISCO. - Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(3224) Giuliana CARLINO ed altri. - Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **INCOStANTE** (PD) illustra alcuni dati che descrivono l'arretratezza dell'Italia sotto il profilo della rappresentanza femminile nelle istituzioni elettive, che denota un vero e proprio *deficit* democratico, vista la sostanziale esclusione della parte più consistente della popolazione.

Nel dare conto dei disegni di legge in titolo d'iniziativa dei senatori, a proposito degli strumenti diretti ad assicurare una maggiore rappresentanza femminile, esprime la preferenza per una disciplina di tipo pubblicistico, cioè misure legislative specifiche volte a introdurre quote di genere nei sistemi elettorali, in modo tale da perseguire un riequilibrio attraverso azioni positive dirette. In proposito, ricorda che la giurisprudenza costituzionale e la dottrina sono ormai concordi nel ritenere legittimi interventi che impegnino i presentatori delle liste, ovvero gli elettori, a garantire un equilibrio di genere. La riforma costituzionale del 2003, rafforzando il precetto dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, ha introdotto il principio della promozione delle pari opportunità per l'accesso alle cariche pubbliche elettive, offrendo una copertura costituzionale a interventi positivi. La Corte ha chiarito che non sono contrari alla Costituzione disposizioni che prevedano misure per il riequilibrio di genere, purché siano formulate in modo neutro, misure che vincolino i

presentatori delle liste ma non comportino una distorsione nell'esito del voto, e che conferiscano facoltà ulteriori all'elettore.

Ricorda la soluzione adottata dalla Regione Campania nella propria legge elettorale, con la doppia preferenza di genere, cioè la possibilità per l'elettore di esprimere due preferenze purché per candidati di genere diverso; una soluzione ritenuta legittima dalla Corte costituzionale e ripresa nel testo del disegno di legge n. 3290, approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice **ALBERTI CASELLATI** (Pdl) riferisce alcuni dati statistici che testimoniano la sottorappresentazione delle donne nelle istituzioni politiche, ben al di sotto del 30 per cento fissato nel 1990 dalla Commissione sulla condizione femminile delle Nazioni Unite e considerato come quota minima per i livelli nazionali. Tuttavia, le politiche di pari opportunità cominciano a produrre effetti positivi, insieme al cambiamento progressivo del Paese. Dunque, è necessario insistere in quelle politiche, definendo tempestivamente il provvedimento (A.S. 3290), nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dà conto, quindi, del contenuto normativo del disegno di legge n. 3290. L'articolo 1 rinvia agli statuti comunali e provinciali la definizione delle norme per la promozione di pari opportunità, prevedendo che gli obiettivi devono essere garantiti e non semplicemente promossi, ferma l'autonomia degli enti locali nella scelta delle misure più adeguate. L'articolo 2 prevede il rispetto della parità di accesso e della presenza di entrambi i sessi nelle liste elettorali locali, riproponendo i meccanismi che hanno superato il vaglio di costituzionalità.

L'articolo 3 inserisce tra i principi che la legislazione regionale in materia elettorale deve osservare la promozione della parità di accesso, mentre l'articolo 4 stabilisce il principio generale per cui i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, debbono rispettare l'articolo 51, primo comma, della Costituzione. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che promuove la presenza femminile nelle commissioni di concorso.

Ritiene che il disegno di legge sia attento e rispettoso dei principi costituzionali, rafforzati con la riforma dell'articolo 51: l'evoluzione più recente dell'ordinamento giuridico è coerente con la via europea all'eguaglianza di genere, piuttosto che con il modello americano delle azioni positive, mirate alla salvaguardia di gruppi sociali discriminati. In tal senso si è mossa anche la Corte costituzionale, che a suo tempo aveva censurato norme di legge in materia elettorale simili a quelle che si propongono con il disegno di legge n. 3290. Infatti, dopo le più recenti riforme costituzionali, la Corte ha evidenziato che i vincoli alla formazione delle liste non incidono sui diritti dei cittadini, ma solo sulla formazione delle libere scelte dei partiti. Inoltre, la Corte ha chiarito che le norme che garantiscono la parità di accesso degli uomini e delle donne alle cariche elettorali non alterano il risultato elettorale e danno luogo a un meccanismo non costrittivo ma solo promozionale, coerente con le disposizioni costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,20.

XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2012

418^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.
La seduta inizia alle ore 14,35.*

Omissis

(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbrollini e del disegno di legge n. 4415 d'iniziativa governativa

(941) Dorina BIANCHI ed altri. - Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

(1430) Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali

(2225) SANNA. - Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali

(2578) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali

(2947) Anna Cinzia BONFRISCO. - Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(3224) Giuliana CARLINO ed altri. - Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice **ADAMO** (PD) auspica che sia fissato il termine per la presentazione di emendamenti, anche se non è ancora conclusa la discussione generale, in modo che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati sia approvato al più presto. Sottolinea il significato del provvedimento: si tratta di disposizioni molto innovative, in attuazione del principio dell'articolo 51 della Costituzione, che promuove le azioni positive per un riequilibrio di genere nelle istituzioni.

Ricorda che la Corte costituzionale, pur mantenendo le riserve sull'eventuale introduzione di strumenti di garanzia per l'esito elettorale, ha ammesso la promozione delle pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive. Plaude, quindi, alla legge approvata dalla Regione Campania che ha introdotto la doppia preferenza facoltativa, nel presupposto che la seconda sia espressa per un candidato di genere diverso dalla prima. Tale sistema, sottoposto allo scrutinio del giudice delle leggi con esito positivo, è riproposto nel disegno di legge n. **3290** per le elezioni comunali: non vi sono più argomenti, dunque, per eccepire sulla compatibilità costituzionale di tale soluzione normativa.

La senatrice [Vittoria FRANCO](#) (PD) sottolinea gli aspetti innovativi del disegno di legge n. 3290, già approvato dalla Camera dei deputati: esso è diretto a promuovere la democrazia paritaria, nel senso di favorire una uguale responsabilità e pari opportunità dei generi nel concorso al funzionamento degli istituti democratici. Apprezza soprattutto la scelta di sostituire la parola "promuovere" con l'altra "garantire" nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e accoglie con favore l'introduzione della doppia preferenza nelle elezioni comunali.

Ricorda che la Corte costituzionale ha chiarito come l'articolo 51 della Costituzione dia copertura alla definizione di quote di riserva nella composizione delle liste, ma anche a sistemi come quello della doppia preferenza, che non incidono sulla libertà di voto, in quanto l'opzione è facoltativa, né determinano in sé il risultato elettorale. In proposito, osserva che la preferenza unica non consentirebbe di aumentare il numero di donne presenti nelle istituzioni, che è assai minoritario. Inoltre, ricorda le recenti sentenze degli organi di giustizia amministrativa, che hanno sancito l'obbligo di un equilibrio di genere nella composizione delle giunte; tale orientamento, a suo avviso, si deve rafforzare con le disposizioni in esame.

Osserva che non si tratta della tutela di una minoranza più debole, bensì dell'esito di un processo di maturazione, in base al quale le donne chiedono di essere presenti in misura adeguata nella vita pubblica. Le rilevazioni statistiche testimoniano della maggiore capacità delle donne in tutti i settori della società: è tempo di offrire loro l'opportunità di dimostrare tali competenze e capacità anche nelle istituzioni, con lo scopo di affermare, insieme a una maggiore giustizia sociale, anche una giustizia di genere, come si addice a un Paese che vuole essere sviluppato e moderno.

Su proposta delle relatrici [ALBERTI CASELLATI](#) (Pdl) e [INCOSTANTE](#) (PD), la Commissione conviene quindi di fissare per le ore 18 di giovedì 2 agosto il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 3290, adottato quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,10.

XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2012

424^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbröllini e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(941) Dorina BIANCHI ed altri. - Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

(1430) Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali

(2225) SANNA. - Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali

(2578) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali

(2947) Anna Cinzia BONFRISCO. - Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(3224) Giuliana CARLINO ed altri. - Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati gli emendamenti, pubblicati in allegato. In proposito, comunica che gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono improponibili, perché estranei all'oggetto del disegno di legge n. **3290**, assunto come base d'esame.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore **PASTORE (PdL)** ritiene che le azioni per promuovere una maggiore presenza delle donne nelle istituzioni non possano tradursi nella garanzia di un risultato, poiché ciò conferirebbe un privilegio illegittimo. A suo avviso, le disposizioni degli articoli 51 e 117 della Costituzione e quelle di alcune Regioni hanno introdotto principi in linea con l'orientamento della Corte costituzionale - confermato in una recente sentenza con riguardo a una disposizione della Regione Campania - nel senso della parità nelle opportunità, in coerenza con il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che tra l'altro sollecita la rimozione degli ostacoli che impediscono un accesso equilibrato degli uomini e delle donne alle cariche pubbliche. Di tali principi, la cui validità non è contraddetta dalle recenti norme dell'Unione europea, a suo avviso non si è tenuto conto in modo appropriato quando si è previsto un vincolo per la composizione dei consigli di amministrazione

delle società a partecipazione pubblica (legge n. 120 del 2011). Lo stesso errore, cioè la previsione di vincoli che impongono un esito al procedimento elettorale, si verifica nel disegno di legge n. 3290 che, tra l'altro, introduce meccanismi che contraddicono le stesse norme introdotte per i consigli di amministrazione delle società pubbliche.

In particolare lo strumento del voto plurimo dovrebbe essere limitato nel tempo: ciò rafforzerebbe la tenuta costituzionale della norma. Inoltre, per evitare alterazioni del principio democratico, si dovrebbe attenuare l'incidenza di avere possibili accordi fra candidati, aumentando a tre il numero delle preferenze.

Infine, mentre apprezza l'uso del termine "sesso" - richiamato anche dalla Costituzione - in luogo dell'altro termine "genere", precisa che l'individuazione della classe dei comuni medi dovrebbe prevedere come soglia minima un numero di abitanti pari a 5001, anziché 5000.

La senatrice **CARLINO** (*IdV*) sottolinea la necessità di garantire una parità di accesso effettiva, in coerenza con i contenuti della mozione approvata dal Senato lo scorso 8 marzo, in occasione della tradizionale festa delle donne. La questione della sottorappresentazione del genere femminile è particolarmente grave in Italia: l'approvazione a larghissima maggioranza del disegno di legge da parte della Camera dei deputati testimonia la convergente volontà delle parti politiche di favorire una partecipazione più attiva delle donne alla vita politica.

Sottolinea che le proposte emendative presentate insieme ad altri senatori del suo Gruppo sono dirette ad assicurare un riequilibrio effettivo, aumentando al 50 per cento la quota riservata a ciascuno dei due generi e prevedendo che il principio della parità fra uomini e donne sia rispettato in sede di attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, che disciplina i sistemi elettorali regionali.

Il senatore **DIVINA** (*LNP*) nota che il Partito Democratico, dopo aver censurato la legge elettorale vigente perché i cittadini non avrebbero la possibilità di scegliere il candidato, ha mutato opinione e intende introdurre un vincolo alla scelta di voto. Sottolinea la contrarietà della sua parte politica a una compressione del principio di libertà: nel caso in cui si aderisse al principio invocato dal disegno di legge, il risultato elettorale potrebbe essere ribaltato per consentire una composizione dell'organo elettivo vincolata alla presenza di un determinato numero di uomini e di donne. Le stesse critiche muove nei confronti della proposta di prevedere una doppia preferenza: si tratta di un sistema che conferisce all'elettore che intende esprimersi a favore di un uomo e di una donna un peso maggiore rispetto a quello di un elettore che si limiti a esprimere una sola preferenza.

Infine, non sono condivisibili le norme che impongono una parità anche nelle trasmissioni di propaganda elettorale, in base alle quali si dovrebbe assicurare la presenza di un esponente politico di genere diverso in ogni dibattito elettorale.

Il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo per la replica, la relatrice **INCOSTANTE** (*PD*) prende atto della diversità di opinioni, con particolare riguardo ai contenuti e alla stratificazione storica della giurisprudenza costituzionale. Precisa che la garanzia non si riferisce al risultato elettorale - il che sarebbe in contrasto con altri principi costituzionali - bensì all'orientamento delle norme regionali e di quelle che disciplinano la formazione degli organi elettivi dei comuni e delle province.

Ricorda che le norme della Regione Campania, recepite nel disegno di legge n. 3290 per la composizione degli organi dei comuni, delle province e delle città metropolitane, sono già state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale: quest'ultima, nel ribadire la contrarietà a norme che definiscano anticipatamente l'esito elettorale, in quanto contrasterebbero con altri interessi e valori consacrati nella Costituzione, ha ammesso l'introduzione di correttivi diretti a favorire una maggiore presenza e rappresentanza delle donne. Tali correttivi potranno essere applicati per il tempo necessario affinché si realizzi un maggiore equilibrio rispetto alla situazione attuale.

Conclude, invitando i senatori della Commissione a tenere conto del fatto che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati con una larga convergenza dei Gruppi parlamentari: eventuali modifiche al testo potrebbero compromettere l'obiettivo di un'approvazione definitiva entro la legislatura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rammenta che il testo in esame è frutto di un'attività di esame intensa che si è conclusa con la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari. Il Governo esprime il proprio favore per un'approvazione sollecita del disegno di legge, anche se ritiene opportuno non entrare nel merito delle proposte normative specifiche, sulle quali si rimette alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2235

Art. 30

30.1000

CECCANTI, MALAN, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 22.000 per l'anno 2013 e in euro 12.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2236

Art. 28

28.1000

CECCANTI, MALAN, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 130.000 per l'anno 2013 e in euro 70.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2237

Art. 23

23.1000

CECCANTI, MALAN, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 490.000 per l'anno 2013 e in euro 280.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3290

Art. 1

1.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

1.2

PASTORE

Sopprimere l'articolo.

1.3

PASTORE

Al comma 1 sostituire le parole: "la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire»" con le seguenti: "aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero controllati, comprese le società controllate, anche insieme ad altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, non quotate in borsa»".

Conseguentemente l'articolo 3 della legge 12 luglio 2011 n. 120 è abrogato.

Art. 2

2.1

PASTORE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi».

2.2

PASTORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «garantire il rispetto del principio della» con le seguenti: «promuovere la».

2.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto del principio della parità di accesso» con le seguenti: «il rispetto delle pari opportunità di accesso».

2.4

PASTORE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e agli uffici pubblici».

2.5

PINZGER

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, non conteggiando il sindaco e il presidente."».

2.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «garantendo la presenza di entrambi i sessi».

2.7

CARLINO

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso «3-bis.» con il seguente: «3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la parità tra uomini e donne.».

2.8

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «3-bis.», sopprimere le parole da: «Nelle medesime liste» fino alla fine.

2.9

PASTORE

Al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «compresa tra 5000 e 15000» con le seguenti: «da oltre 5000 sino a 15000».

2.10

PINZGER

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «3-bis.», sostituire le parole: «nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti», ovunque ricorrano, con le seguenti: «nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti».

2.11

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.12

CARLINO

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati dell'uno e dell'altro sesso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza"».

2.13

PASTORE

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «uno o due voti» con le seguenti: «sino a tre voti», sostituire le parole: «due candidati» con le seguenti: «tre-candidati», sostituire le parole: «due preferenze» con le seguenti: «più preferenze», sostituire le parole: «candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza» con le seguenti: «almeno un candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze oltre la prima».

2.14

PINZGER

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento del voto».

2.15

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

2.16

CARLINO

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle liste dei candidati è assicurata la parità tra uomini e donne";».

2.17

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.18

PASTORE

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «uno o due voti» con le seguenti: «sino a tre voti», sostituire le parole: «due candidati» con le seguenti: «tre candidati», sostituire le parole: «due preferenze» con le seguenti: «più preferenze», sostituire le parole: «candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza» con le seguenti: «almeno un candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze oltre la prima».

2.19

PINZGER

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento del voto.».

2.20

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 2.

2.21

SARRO

Al comma 2 sopprimere il numero 1) della lettera a) e il numero 1) della lettera b).

2.22

SARRO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il tendenziale rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. La cancellazione delle candidature eccedenti non può in ogni caso determinare l'abbassamento del numero di candidati oltre il minimo prescritto per la valida ammissione della lista alla competizione elettorale"»;

alla lettera b) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il tendenziale rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. La cancellazione delle candidature eccedenti non può in ogni caso determinare l'abbassamento del numero di candidati oltre il minimo prescritto per la valida ammissione della lista alla competizione elettorale"».

2.23

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 3.

2.24

PINZGER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi, entro il limite massimo di cui al comma 3, i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla nomina. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, non conteggiando il Sindaco. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea."».

2.25

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3 sopprimere le parole: «garantendo la presenza di entrambi i sessi».

2.26

PASTORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 2) e lettera d), numero 2) restano in vigore limitatamente a due elezioni svolte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 3

3.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CARLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifiche all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, concernente principi in materia di accesso paritario alle cariche elettive nelle regioni) – 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2

luglio 2004, n. 165, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rappresentanza paritaria tra uomini e donne"».

3.3

PINZGER

Al comma 1, capoverso «c-bis), dopo le parole: «predisposizione di misure» aggiungere la seguente: «adeguate».

3.0.1

GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, al comma 4, le parole: ", presentati secondo un determinato ordine" sono sostituite dalle seguenti: "alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa"».

3.0.2

GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni alla Camera dei deputati)

1. All'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: "presentati secondo un determinato ordine" sono sostituite dalle seguenti: "alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa"».

Art. 4

4.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

Art. 5

5.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

5.2

PINZGER

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis.», dopo le parole: «L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato» aggiungere le seguenti: «dal responsabile del procedimento».

5.3

PINZGER

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis.», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta la nullità della nomina della commissione e la responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.».

XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2012

425^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbrollini e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(941) Dorina BIANCHI ed altri. - Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

(1430) Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali

(2225) SANNA. - Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali

(2578) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali

(2947) Anna Cinzia BONFRISCO. - Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(3224) Giuliana CARLINO ed altri. - Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che il senatore Saro ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal senatore Pastore.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (PdL) illustra l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo. Non condivide la proposta di sostituire la parola "promuovere" con l'altra "garantire", poiché ciò non sarebbe ammesso dalla Carta costituzionale. In proposito, giudica capziosi gli argomenti utilizzati ieri dalla relatrice Incostante per sostenere che la sostituzione dei termini non è discriminante ai fini del rispetto delle disposizioni costituzionali.

Il senatore **PASTORE** (PdL) illustra l'emendamento 1.2, ricordando che le modifiche dell'articolo 117 e dell'articolo 51 della Costituzione hanno ammesso le azioni positive per la promozione delle pari opportunità. A tale riguardo, ritiene che - secondo quanto precisato anche dalla Corte costituzionale - le disposizioni costituzionali devono essere interpretate con il massimo rigore, visto che

l'introduzione di norme di favore potrebbe collidere con il principio di eguaglianza e con la libertà di voto.

Illustra l'emendamento 1.3, che estende la promozione delle pari opportunità agli enti, aziende e istituzioni controllati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, non quotate in borsa. Tale formulazione implicherebbe l'abrogazione delle norme sulle pari opportunità introdotte con la legge n. 120 del 2011.

Il senatore **BATTAGLIA** (*PdL*) osserva che nella sua esperienza elettorale la composizione delle liste non può non tenere conto del consenso marginale riconosciuto alle candidate donne. In particolare, quando il sistema elettorale prevede l'espressione di preferenze - che vengono invocate come strumento per restituire all'elettore la possibilità di una scelta - l'imposizione di un vincolo sul sesso dei candidati a suo avviso è antidemocratica e anticostituzionale.

Il senatore **PALMA** (*PdL*) condivide le osservazioni critiche svolte dal senatore Benedetti Valentini a proposito della incompatibilità costituzionale del termine "garantire". Infatti, una garanzia dell'esito elettorale violerebbe il principio della libertà di voto, nonché l'articolo 51 e altre disposizioni della Costituzione che disciplinano la promozione delle pari opportunità.

La relatrice **ALBERTI CASELLATI** (*PdL*) ricorda che la Corte costituzionale ha precisato che i vincoli alla formazione delle liste non incidono sulla libertà di scelta dell'elettore: il risultato elettorale conserva la sua naturale aleatorietà, poiché lo strumento prescelto non è costrittivo, ma solo promozionale. Infatti, si prevede una garanzia di accesso con riferimento alla parità delle condizioni di partenza, non una certezza di esito elettorale.

Auspica che il seguito del dibattito non sia condizionato in senso negativo da pregiudizi culturali.

Il senatore **PASTORE** (*PdL*) illustra l'emendamento 2.1, diretto a escludere il vincolo previsto dal disegno di legge per la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi, tenuto conto anche del fatto che molti di questi sono a composizione monocratica. Dà conto dell'emendamento 2.4, diretto a sopprimere la prescrizione per gli uffici pubblici, e l'emendamento 2.9, che definisce con maggiore precisione i limiti della classe dei comuni di media dimensione. Commenta anche gli emendamenti 2.12 e 2.14, diretti a prevedere l'espressione di un maggior numero di voti di preferenza, al fine di attenuare le distorsioni che deriverebbero dall'introduzione della doppia preferenza. Infine, ricorda l'emendamento 2.26, ai sensi del quale le disposizioni di promozione delle pari opportunità restano in vigore solo per due elezioni successive all'approvazione della legge.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*) ritiene che la relatrice Alberti Casellati abbia speciosamente ricordato solo alcuni passaggi delle pronunce della Corte costituzionale, per sostenere che la previsione di una garanzia sarebbe cogente solo per coloro che compilano le liste elettorali. Ritiene che l'articolo 2 dovrebbe essere modificato: ciò che si vuole promuovere è la parità di opportunità nell'accesso, non direttamente l'accesso (emendamento 2.3). In proposito, osserva che quella fra uomini e donne è solo una delle dicotomie che descrivono la complessità della società; a titolo esemplificativo, ricorda la dialettica tra giovani e anziani: se si accogliesse l'approccio dei proponenti si dovrebbero introdurre garanzie di accesso alle cariche politiche per le persone meno giovani, svantaggiate nell'insieme della loro condizione. È invece preferibile, a suo avviso, valorizzare l'articolazione dei corpi sociali attraverso azioni che promuovano le pari opportunità, anziché con la prescrizione di quote di riserva.

Dà conto dell'emendamento 2.6, che sopprime la garanzia di presenza di entrambi i sessi, e l'emendamento 2.8, che sopprime l'obbligo di comporre le liste in modo tale che uno dei sessi non prevalga oltre i due terzi dei candidati. A tale riguardo, sottolinea il rischio di strumentalizzazione delle norme per realizzare accordi elettorali, sfruttando anche quei rapporti che in altre circostanze sono stati oggetto di severe censure.

La relatrice **INCOSTANTE** (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori e interrompendo l'intervento del senatore Benedetti Valentini, sollecita il Presidente a richiamare l'oratore al rispetto di toni appropriati per un'aula parlamentare. L'evocazione dell'uso del sesso da parte delle donne allo scopo di un più facile accesso alle istituzioni elettive è un'allusione offensiva che non può essere tollerata.

Il senatore [BIANCO](#) (PD) rivolge al senatore Benedetti Valentini una vibrante protesta per le parole usate nel suo intervento, che giudica offensive e false.

Replica il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (PDL), ribadendo la sua opinione che, a suo avviso, non può offendere in alcun modo le donne.

Il [PRESIDENTE](#) sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

Il senatore [SARRO](#) (PdL) illustra l'emendamento 2.21, diretto a sopprimere l'ipotesi sanzionatoria di ricusazione della lista elettorale nel caso in cui la cancellazione delle candidature eccedenti determini una riduzione del numero dei candidati al di sotto di quello minimo prescritto. Infatti, la previsione del comma 2 potrebbe portare a una lesione assoluta dell'elettorato passivo e della libertà di voto e, in alcuni casi, della stessa possibilità di svolgere le elezioni. In proposito, nota che la norma si applica ai comuni piccoli e medi, che rappresentano la stragrande maggioranza dei comuni italiani, per cui vi è un rischio per la tenuta del principio democratico.

Il senatore [CECCANTI](#) (PD) ricorda che è lo stesso articolo 117 della Costituzione che, al settimo comma, fa riferimento alla "parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". La questione è stata già risolta univocamente dalla Corte che, dopo la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, ha considerato compatibili con la Costituzione le disposizioni della Valle d'Aosta e della Campania che introducono strumenti analoghi a quelli posti dal disegno di legge n. [3290](#).

Quanto alla distinzione tra "promuovere" e "garantire", sottolinea che dopo la modifica dell'articolo 51 della Costituzione è stata considerata illegittima la formazione di una giunta in cui non era stato nominato un numero equilibrato di uomini e di donne. Se ne deduce che la promozione della parità di accesso si sostanzia in una garanzia.

Il senatore [BATTAGLIA](#) (PdL) precisa di non essere contrario alla partecipazione delle donne alla politica: al contrario, egli ritiene che il contributo delle donne, come in molte altre attività sociali, sia determinante. Alle donne va riconosciuta la possibilità di partecipare alla competizione elettorale ma, a suo avviso, ciò non comporta il riconoscimento di un privilegio.

Più in generale, giudica ipocrite le critiche che si rivolgono al sistema per l'elezione dei deputati e dei senatori - che non consentirebbero una libera scelta dell'elettore - mentre d'altro canto si respingono le ipotesi di forme di governo presidenziali e la reintroduzione del voto di preferenza, ma si vorrebbero introdurre vincoli sul sesso dei candidati, con il rischio di una mortificazione delle donne.

Il senatore [MALAN](#) (PdL) ricorda le più recenti esperienze elettorali locali in Piemonte ma anche in altre regioni, dove la capacità politica delle donne è stata premiata dal successo nelle competizioni elettorali. Analogamente, in altre realtà, il consenso elettorale è stato riconosciuto a degli uomini. A suo avviso, disposizioni come quelle contenute nel disegno di legge n. [3290](#) avrebbero un senso se la condizione sociale della donna fosse tuttora arretrata. Considerato il valore che le dimostrano in tutti i campi della vita sociale, non si sente la necessità di strumenti normativi che sacrificino la libertà degli elettori e dei partiti vincolandola al rispetto di riserve.

In particolare, è contrario alla previsione di un vincolo per l'accesso agli uffici pubblici, anche perché per le professioni a cui si accede per concorso le donne hanno successo in maggioranza rispetto agli uomini. Inoltre, è contrario all'introduzione del voto plurimo che rischia di delegittimare l'elettorato passivo di alcuni candidati: è opportuno che prevalgano le decisioni dei cittadini elettori piuttosto che quelle del legislatore. In ogni caso, sostiene la proposta del senatore Pastore di prevedere un numero maggiore di preferenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,25.

XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2012

427^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2259) *Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati*, approvato dalla Camera dei deputati

(1208) *Mariangela BASTICO ed altri. - Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali*

(1378) *Marilena ADAMO ed altri. - Istituzione della Città metropolitana di Milano*

(1413) *FLERES ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali*

(1497) *FLERES e ALICATA. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*

(2100) *D'ALIA. - Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale*

(2162) *Anna Maria CARLONI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale*

(3316) *DEL PENNINO ed altri. - Istituzione della città metropolitana di Milano e delega al Governo per la relativa disciplina di funzionamento*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2259, 1208, 1378, 1413, 1497, 2100, 2162, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3316 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3316, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge 2259, 1208, 1378, 1413, 1497, 2100, 2162, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Su proposta del **PRESIDENTE**, la Commissione conviene di esaminare il disegno di legge n. **3316** (Istituzione della città metropolitana di Milano e delega al Governo per la relativa disciplina di funzionamento) congiuntamente al seguito dell'esame delle altre iniziative in titolo.

Il relatore **PASTORE** (PdL), nel dare conto del disegno di legge n. **3316**, ricorda che alcuni recenti provvedimenti d'urgenza emanati dal Governo e convertiti in legge hanno recepito gran parte delle disposizioni del disegno di legge n. **2259**. Tuttavia, permane l'esigenza di raccogliere in un testo unico le disposizioni legislative e regolamentari relative all'ordinamento degli enti locali, che potrà essere soddisfatta attraverso una delega al Governo, tenuto conto anche del fatto che le norme già entrate in vigore risultano frammentarie e non coordinate.

Inoltre, non sono stati affrontati alcuni temi: ad esempio l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con particolare riguardo al rapporto tra lo Stato e gli enti territoriali, e le disposizioni in materia di contabilità degli enti locali.

È opportuno procedere a una verifica e affidare al Governo il compito di riordinare e, se del caso, completare le regole di *governance* degli enti locali, entro il termine della legislatura.

Il relatore **BIANCO** (PD) condivide la proposta dell'altro relatore e informa che già la prossima settimana i relatori potranno presentare una proposta di delega al Governo e altre specifiche disposizioni in materia di funzionamento degli organi degli enti locali, che potranno essere esaminate in Commissione e in Assemblea e approvate definitivamente entro la legislatura. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,30.

(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbröllini e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(941) Dorina BIANCHI ed altri. - Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

(1430) Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali

(2225) SANNA. - Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali

(2578) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali

(2947) Anna Cinzia BONFRISCO. - Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(3224) Giuliana CARLINO ed altri. - Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

In mancanza di richieste di intervento per l'illustrazione e la discussione degli emendamenti agli articoli 3, 4 e 5, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase di esame.

Il senatore **PALMA** (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, conferma l'intendimento suo e del suo Gruppo di approvare il disegno di legge in titolo. Tuttavia, come evidenziato nel dibattito, il testo reca disposizioni che suscitano perplessità sotto il profilo della compatibilità costituzionale e che potrebbero inficiare l'intero provvedimento; in particolare, nell'articolo 1, la sostituzione della parola "promuovere" con l'altra "garantire". Infatti, la previsione di un equilibrio garantito all'interno degli organi collegiali degli enti locali implica che qualora quell'equilibrio non si determini spontaneamente, si dovrebbero individuare componenti suppletivi tra coloro che non sono stati eletti.

Propone di rinviare il seguito dell'esame, per consentire di individuare ed espungere le disposizioni in contrasto con la Costituzione e assicurare una condivisione dei Gruppi parlamentari più ampia, in coerenza con l'*iter* svolto presso l'altro ramo del Parlamento. Inoltre, la circostanza che i disegni di legge di riforma della legge per l'elezione dei deputati e dei senatori saranno in discussione in Assemblea nelle prossime settimane, a suo avviso dovrebbe consigliare una pausa nell'esame del disegno di legge n. 3290, al fine di tenere conto delle determinazioni - per esempio a proposito delle preferenze - che saranno prese in quella sede.

Il senatore **BIANCO** (PD) condivide l'esigenza di assicurare anche al Senato un ampio consenso dei Gruppi parlamentari sull'iniziativa legislativa in titolo. Dichiara la disponibilità del suo Gruppo per un

breve rinvio, in modo da approfondire le disposizioni più controverse. Il suo Gruppo, invece, è contrario ad aspettare la definizione della legge elettorale nazionale, il cui *iter* appare assai complesso e impervio.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che il disegno di legge n. 3290 è stato inserito nel calendario dei lavori del Senato per la prossima settimana, ove ne sia concluso l'esame in Commissione. In caso di mancata conclusione, è prevedibile che la discussione in Assemblea inizi comunque nella settimana successiva alla prossima. Ciò premesso, la richiesta di rinvio del senatore Palma potrebbe essere accolta solo nell'accordo fra i Gruppi parlamentari, per concludere l'esame nel corso della prossima settimana.

Il senatore **BOSCETTO** (*PdL*) condivide le considerazioni del senatore Bianco, ma invita a prestare attenzione anche a quanto osservato dal senatore Palma, nel senso che il seguito dell'esame del disegno di legge potrebbe essere rinviato a una data successiva alla definizione della legge elettorale nazionale. È apprezzabile l'intendimento di discutere al più presto e approvare una iniziativa legislativa approvata a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati; tuttavia, da alcuni senatori del Gruppo del Popolo della Libertà sono state avanzate riserve che potrebbero tradursi in voti contrari, in considerazione dei dubbi di costituzionalità.

La senatrice **FINOCCHIARO** (*PD*) conviene con la posizione espressa per il suo Gruppo dal senatore Bianco. Ritiene che non sussistono dubbi di costituzionalità: infatti, la legge della Regione Campania (Legge Regionale 27 marzo 2009, n. 4), a cui si ispira il testo in esame, è stata già valutata con favore dalla Corte costituzionale. Si tratta, piuttosto, di una questione politica: il Gruppo del Popolo della Libertà vede al suo interno una consistente opposizione al disegno di legge ed è opportuno che svolga un dibattito e definisca il proprio orientamento. Le regole sull'equilibrio della rappresentanza, a suo avviso, sono propedeutiche all'impianto della legge elettorale nazionale, e per questo il suo Gruppo ha insistito affinché la discussione in Assemblea del disegno di legge fosse messa in calendario per la prossima settimana.

Sottolinea che i Gruppi parlamentari sono chiamati a una scelta politica: confermare le attuali regole sulla rappresentanza, mantenendo l'Italia uguale a cinquanta anni fa, oppure introdurre coraggiosamente regole nuove, in coerenza con quelle adottate in molti altri Paesi.

La relatrice **ALBERTI CASELLATI** (*PdL*) sottolinea che anche da parte dei senatori Palma e Boscetto sia stata confermata la volontà del Gruppo del Popolo della Libertà di concludere l'esame del disegno di legge. A suo avviso, il dibattito è stato viziato da ambiguità tecniche: le disposizioni del disegno di legge non sono in contrasto con le sentenze della Corte costituzionale, rese in sede di verifica della legittimità delle norme introdotte da alcune leggi regionali.

Si può accedere alla richiesta di rinvio, nel presupposto che la questione politica, con particolare riguardo all'orientamento del Popolo della Libertà, è stata già risolta, oltre che attraverso le dichiarazioni dei responsabili del Gruppo, con il suo stesso impegno quale relatrice sul provvedimento.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) osserva che la discussione del disegno di legge in Assemblea, prevista per la fine della prossima settimana ove ne sia concluso l'esame in Commissione, non implica che il provvedimento sarà senz'altro discusso nella settimana successiva alla prossima. A suo avviso, le perplessità non riguardano solo la compatibilità costituzionale, ma anche l'esigenza di una coerenza con le disposizioni della legge elettorale nazionale.

Inoltre, ricorda che il voto sul disegno di legge alla Camera dei deputati non è stato unanime.

Il **PRESIDENTE** sottolinea la necessità di assicurare il rispetto del calendario dei lavori del Senato. Pertanto, propone di accogliere la richiesta di rinvio avanzata dal senatore Palma, nell'intesa tra i Gruppi parlamentari che nelle sedute della prossima settimana saranno comunque svolte tutte le votazioni sugli emendamenti e, quindi, sarà concluso l'esame. In caso di mancanza di tale intesa, egli sarebbe indotto a proseguire l'esame nella settimana in corso. A tal fine, preannuncia che potranno essere convocate sedute anche in orario notturno, considerati gli altri impegni della Commissione.

Il senatore **PASTORE** (*PdL*) chiede che l'esame prosegua nella giornata di mercoledì 26 settembre: infatti, quale componente della Commissione antimafia, sarà impegnato in una missione che si

concluderà nella giornata di martedì 25. Essendo presentatore di emendamenti al disegno di legge, egli è molto interessato a partecipare al seguito dell'esame.

Il senatore **PALMA** (*PdL*) ritiene che le incongruenze del testo potranno essere corrette attraverso un confronto, anche informale, tra le due relatrici e i Gruppi parlamentari. Qualora sia possibile risolvere, con opportune modifiche, le perplessità sulla legittimità costituzionale del testo, egli sarà lieto di votare a favore; se, al contrario, l'approfondimento non si potrà concludere con una revisione del testo, egli si troverebbe costretto a confermare le sue riserve.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente, di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alle sedute della prossima settimana, a iniziare da mercoledì 26 settembre. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2012

429^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, per l'interno De Stefano e per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbrollini e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(941) Dorina BIANCHI ed altri. - Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

(1430) Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali

(2225) SANNA. - Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali

(2578) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali

(2947) Anna Cinzia BONFRISCO. - Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(3224) Giuliana CARLINO ed altri. - Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **PASTORE** (PdL) riferisce le notizie relative alle riserve di alcuni Paesi dell'Unione europea - tra i quali anche la Germania e il Regno Unito - sulle disposizioni della legge italiana che prevede riserve di genere negli organi delle società quotate in borsa con partecipazione pubblica (legge n. 120 del 2011).

Il senatore **PALMA** (PdL), intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, conferma che il Popolo della Libertà è favorevole all'iniziativa, condividendone principi e finalità; tuttavia, su alcuni aspetti normativi restano le riserve già esposte. In particolare, l'introduzione del requisito di "garanzia" anche per la formazione di organi elettivi lede la Costituzione: infatti, in tal modo, l'equilibrio di genere diventa un requisito formale della regolarità dell'organo, con conseguente violazione dei principi di democrazia e di rappresentanza, in quanto incide direttamente sul risultato elettorale. Qualora i Gruppi parlamentari convengano sull'opportunità di una modifica a tale proposito, considerando anche il significato formale dei principi di parità di accesso e di pari opportunità previsti dalla Costituzione, la sua parte politica non si opporrebbe all'approvazione del disegno di legge.

Con riguardo all'articolo 2, comma 2, capoverso *d-bis*), osserva che la sanzione estrema della riconsultazione della lista, quando all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti essa contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo, oltre ad apparire in contrasto con la Costituzione, non tiene conto delle obiettive difficoltà che possono verificarsi nei comuni più piccoli. La sanzione dovrebbe consistere, così come previsto per le elezioni delle Camere, in un sacrificio in termini di finanziamento pubblico ai partiti.

La senatrice **FINOCCHIARO** (*PD*) ritiene che le perplessità espresse dal senatore Palma non siano fondate, in quanto le previsioni relative alla garanzia della presenza di entrambi i sessi riguardano il contenuto degli statuti e la costituzione degli organi collegiali non elettivi. Quanto all'osservazione relativa ai comuni più piccoli, ricorda che, in particolare nel Mezzogiorno, si registrano importanti esperienze di donne che hanno conseguito successi politici e che esprimono una capacità di rappresentanza che la politica "maschile" dovrebbe apprezzare. Non si comprende perché si dovrebbero ostacolare disposizioni dirette a favorire una partecipazione ancor più significativa delle donne.

Il senatore **SARRO** (*PdL*) osserva che il successo elettorale a cui si è riferita la senatrice Finocchiaro, che ha portato alcune donne a ricoprire la carica di sindaco, paradossalmente potrebbe essere frustrato da norme come quella dell'articolo 2, che sanzionano fino alla riconsultazione le liste dei candidati che non rispettino i limiti di genere. Il rischio che la lista sia cancellata del tutto purtroppo è concreto e riguarda tutte le formazioni politiche. Invita quindi ad approvare la sua proposta emendativa, confermando le altre sanzioni.

Il senatore **PASTORE** (*PdL*) nota che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) richiama espressamente l'elezione dei consigli circoscrizionali, per i quali è previsto che sia "garantito" il rispetto della parità di accesso. Più in generale, ritiene che la distinzione tra garanzia e promozione abbia un significato giuridico, tant'è che in sede di revisione dell'articolo 51 della Costituzione il dibattito si svolse proprio intorno ai caratteri diversi dei due principi. Le disposizioni costituzionali richiamano il principio di promozione e non quello di garanzia: dunque non si comprende perché si debba modificare una formula, già recepita dalla legge, che si richiama alle disposizioni costituzionali. Infine, condivide l'opportunità di sopprimere la sanzione della riconsultazione della lista, anche perché lo squilibrio di genere in alcuni casi potrebbe non essere imputabile a coloro che hanno compilato l'elenco dei candidati.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) osserva che gli interventi che si stanno svolgendo riguardano il merito del disegno di legge, piuttosto che l'ordine dei lavori. Chiede alle relatrici se il tentativo di mediazione annunciato nella seduta precedente abbia sortito un esito positivo e se siano stati consultati tutti i Gruppi parlamentari. Ribadisce i motivi di preoccupazione della sua parte politica: in particolare, l'estensione del principio della garanzia anche a organi elettivi e la previsione di una sanzione particolarmente grave, quale è la riconsultazione della lista dei candidati. In ogni caso, sarebbe opportuno precisare che la norma dell'articolo 1 non si applica alla composizione dei consigli eletti dai cittadini.

Il senatore **BIANCO** (*PD*) invita ad astenersi da un ulteriore dibattito nel merito: le rispettive ragioni sono state già ampiamente illustrate nella discussione generale e nella illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il **PRESIDENTE** invita le relatrici a considerare la sollecitazione del senatore Calderoli, consultando tutti i Gruppi parlamentari, al fine di individuare una formulazione che trovi il consenso più ampio.

La relatrice **INCOSTANTE** (*PD*) sottolinea che, insieme all'altra relatrice, senatrice Alberti Casellati, aveva ritenuto di attendere l'esito di un approfondimento in corso presso il Gruppo del Popolo della Libertà, a proposito della quale nella seduta odierna il senatore Palma ha riferito alla Commissione. Preso atto che quel Gruppo ha confermato il favore sul disegno di legge, indicando alcune correzioni che ritiene fondamentali, si riserva di acquisire l'opinione di tutti i Gruppi parlamentari auspicando che si realizzi una convergenza sulle disposizioni più controverse.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare il seguito dell'esame alle sedute che saranno convocate nella prossima settimana, a partire da martedì 2 ottobre, quando la Commissione procederà senz'altro alla votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,25.

XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2012

432^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.
La seduta inizia alle ore 8,35.*

IN SEDE REFERENTE

(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbrollini e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(941) Dorina BIANCHI ed altri. - Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

(1430) Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali

(2225) SANNA. - Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali

(2578) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali

(2947) Anna Cinzia BONFRISCO. - Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(3224) Giuliana CARLINO ed altri. - Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il **PRESIDENTE** invita la relatrice Alberti Casellati a indicare alla Commissione se è stato possibile raggiungere un'intesa sugli emendamenti e se permangono questioni controverse, che potranno essere accantonate.

La relatrice **ALBERTI CASELLATI** (PdL) riferisce che l'altra relatrice, senatrice Incostante, che non può partecipare alla seduta a causa di un altro impegno istituzionale, propone che siano ritirati tutti gli emendamenti, preannunciando in caso di mantenimento un parere contrario. Dal canto suo, prospetta una riformulazione dell'articolo 1 (emendamento 1.100), pubblicata in allegato, che limita l'applicazione della norma agli organi non elettivi: in tal modo si possono risolvere le obiezioni emerse nel dibattito, con particolare riguardo alla compatibilità costituzionale della norma.

Inoltre, ritiene che sia meritevole di accoglimento la proposta di cui all'emendamento 2.22, presentato dal senatore Sarro, ove riformulata, in particolare sopprimendo la parola "tendenziale".

Il senatore **SARRO** (PdL) accoglie la richiesta e riformula il suo emendamento (2.22 testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore **BOSCHETTO** (PdL) osserva che all'articolo 2, comma 1, lettera a) si dispone a proposito dei consigli circoscrizionali, che sono organi collegiali.

La relatrice **ALBERTI CASELLATI** (*PdL*) ritiene che la lettera *a*), che richiama la garanzia del principio della parità di accesso non sia suscettibile delle stesse obiezioni rivolte alla successiva lettera *b*), che invece riferisce la garanzia direttamente alla presenza di entrambi i sessi, ma solo per la giunta.

Il senatore **BIANCO** (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime apprezzamento per il tentativo della relatrice Alberti Casellati di comporre le proposte dei Gruppi sui punti controversi. Il suo Gruppo valuterà con attenzione le ipotesi di riformulazione appena illustrate e si riserva di esprimere un orientamento. Intanto, propone di procedere alla votazione degli emendamenti che riguardano le altre disposizioni.

Il senatore **PASTORE** (*PdL*) nota che il presupposto sulla base del quale il Presidente aveva ipotizzato di procedere nelle votazioni e di accantonare gli argomenti sui quali vi è ancora un contrasto di opinioni, consiste nell'intesa fra le relatrici su una proposta comune di mediazione. Tale presupposto, come ha esplicitamente detto la senatrice Alberti Casellati, non sussiste e dunque egli non è nella condizione di ritirare gli emendamenti presentati. In attesa che si concretizzi una proposta comune - sulla quale ciascun senatore esprimerà l'opinione, indipendentemente dalla posizione del rispettivo Gruppo - propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di rinvio dell'esame avanzata dal senatore Pastore è posta in votazione ed è accolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3290

Art. 1

1.100

ALBERTI CASELLATI, relatrice

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole:

"e dopo le parole: «organi collegiali», sono inserite le seguenti: «non elettivi»."

Art. 2

2.22 (testo 2)

SARRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), numero 1), lettera d-bis), sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

"In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima";

alla lettera b), numero 1, lettera d-bis), sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

"In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima";

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2012

433ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.
La seduta inizia alle ore 14,10.*

IN SEDE REFERENTE

(3290) *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbröllini e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(941) *Dorina BIANCHI ed altri. - Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione*

(1430) *Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali*

(2225) *SANNA. - Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali*

(2578) *Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. - Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali*

(2947) *Anna Cinzia BONFRISCO. - Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(3224) *Giuliana CARLINO ed altri. - Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **SARRO** (PdL) illustra un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.22 (2.22 testo 3), pubblicata in allegato.

Il senatore **BIANCO** (PD) annuncia che il suo Gruppo, qualora siano ritirati tutti gli altri emendamenti, è disponibile a pronunciarsi a favore dell'emendamento 1.100, presentato dalla relatrice Alberti Casellati, e dell'emendamento 2.22 nel nuovo testo presentato dal senatore Sarro; tuttavia, esprime perplessità sull'opportunità di distinguere il regime sanzionatorio a seconda della classe di comuni al di sotto o sopra i 15.000 abitanti.

La senatrice **ALBERTI CASELLATI** (PdL) esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.22 (testo 3) e ribadisce l'invito a ritirare gli altri emendamenti, preannunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario.

La senatrice **FINOCCHIARO** (PD), rivolgendosi al presentatore dell'emendamento 2.22 (testo 3), senatore Sarro, domanda le ragioni per cui si ritiene eccessivo sanzionare in modo più rigoroso la mancata osservanza dell'equilibrio di genere anche nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Inoltre, pur dando atto alla senatrice Alberti Casellati di aver individuato una formulazione che trova il consenso di tutta la Commissione, ritiene che l'attenuazione del principio infici il rilievo del provvedimento; in ogni caso ribadisce la disponibilità, già rappresentata dal senatore Bianco, a convergere sull'emendamento 1.100.

Richiama l'attenzione sulla circostanza che i piccoli comuni sono laboratori importanti per l'inizio della partecipazione alla vita politica, sia perché l'impegno amministrativo consente alle donne di conciliare le attività a cui tengono, di cura dei rapporti familiari e di legame con la comunità locale,

sia perché nelle piccole realtà si possono acquisire le competenze e l'esperienza necessarie per l'impegno in ambito più vasto. Ciò premesso, trova inopportuna la distinzione delle sanzioni, a seconda che il comune abbia una popolazione minore o maggiore di 15.000 abitanti. Anche se il riequilibrio di genere non può realizzarsi in tempi immediati, un incoraggiamento alla partecipazione delle donne anche nelle piccole realtà favorirebbe il recupero dell'arretratezza in cui si trova il Paese, un obiettivo che dovrebbe essere condiviso da tutte le forze politiche.

Il senatore **PALMA** (PdL), condividendo sul piano dei principi le considerazioni svolte dalla senatrice Finocchiaro, prospetta l'opportunità di fissare un regime omogeneo per tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di stabilire in via temporanea (5 anni), solo per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, una sospensione della sanzione massima della riconsiderazione della lista. Tale soluzione, a suo avviso, rafforzerebbe l'accordo fra le forze politiche e sancirebbe la comunanza di opinione in favore di una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica.

Il senatore **BOSCETTO** (PdL) prende atto dell'arricchimento prodotto dagli interventi della senatrice Finocchiaro e del senatore Palma. Ritiene, tuttavia, che la Commissione debba rispettare l'intesa intervenuta fra i Gruppi parlamentari, contenuta nella proposta della relatrice Alberti Casellati.

La relatrice **ALBERTI CASELLATI** (PdL) osserva che la proposta avanzata dal senatore Palma, diretta ad attenuare la distinzione tra comuni medi e grandi, è conforme anche alle norme introdotte a livello europeo.

Il senatore **SARRO** (PdL), su richiesta del senatore **BOSCETTO** (PdL), illustra le motivazioni sottese all'emendamento 2.22. Ricorda che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti al candidato sindaco può essere collegata soltanto una lista: qualora questa fosse riconsiderata per la mancata osservanza delle disposizioni sull'equilibrio di genere, si determinerebbero gravi conseguenze, perché verrebbe meno anche la candidatura alla carica di sindaco. Al contrario, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora venga meno una lista vi sarebbero le altre liste eventualmente collegate al candidato sindaco.

Su proposta del senatore **BIANCO** (PD), il **PRESIDENTE** dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,50.

Il senatore **BIANCO** (PD) ribadisce le perplessità già manifestate dal suo Gruppo in merito all'emendamento 2.22 (testo 3), ma preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo in coerenza con l'accordo politico tra i Gruppi parlamentari e si riserva di presentare per la discussione in Assemblea un ordine del giorno che prelude a una durata limitata nel tempo del regime sanzionatorio meno severo per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Il senatore **BOSCETTO** (PdL), a nome del suo Gruppo, invita i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti e preannuncia un voto favorevole sugli emendamenti 1.100 e 2.22 (testo 3).

Il senatore **PASTORE** (PdL), in dissenso dal Gruppo, dichiara che non parteciperà alla votazione allontanandosi dalla Commissione. In tal modo si determinerà la decadenza dei suoi emendamenti, auspicando che non saranno fatti propri da altri senatori. Ricorda che in occasione della discussione della legge sul riequilibrio di genere negli organi delle società quotate in borsa (legge n. 120 del 12 luglio 2011), gli emendamenti approvati dal Senato e successivamente confermati dalla Camera dei deputati hanno consentito di migliorare il testo. Invece, l'esame dei disegni di legge in titolo si è concentrato su aspetti anche importanti che però hanno impedito di approfondire le altre disposizioni.

Ricorda che, pur senza l'introduzione del termine "garantire", le norme vigenti per favorire la parità di accesso hanno determinato effetti sostanziali, confermati dagli organi di giurisdizione. Inoltre, richiama l'attenzione sulla assoluta improprietà della disposizione - che appare piuttosto un errore materiale - in base alla quale si devono rispettare quote minime di partecipazione di ciascuno dei due sessi anche negli uffici pubblici. Anche la distinzione del regime per i comuni minori da una parte e per quelli medi e grandi dall'altra, a suo avviso non è compatibile con la Costituzione. Si procede alle votazioni.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti. L'emendamento 1.3, fatto proprio dal senatore CALDEROLI (LNP) in assenza del proponente, è messo in votazione con il parere contrario del rappresentante del Governo ed è respinto. Successivamente l'emendamento 1.100, sul quale il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si rimette alla Commissione, è posto in votazione ed è accolto.

L'emendamento 2.2, fatto proprio dal senatore CALDEROLI (LNP) in assenza del proponente, è posto in votazione ed è respinto. In assenza dei rispettivi proponenti, decadono gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20.

Il senatore SARRO (PdL) ritira l'emendamento 2.21.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.22 (testo 3).

Il senatore BIANCO (PD) ribadisce il favore del suo Gruppo per una regolamentazione omogenea delle sanzioni per tutti i comuni con popolazione inferiore e superiore a 15.000 abitanti. Preannuncia, tuttavia, un voto favorevole sull'emendamento 2.22 (testo 3), rinviando a un ordine del giorno l'ipotesi di un regime unico.

Il senatore PALMA (PdL) osserva che la proposta da lui avanzata potrà essere considerata in occasione della discussione in Assemblea.

Il senatore BOSCETTO (PdL) ritiene che la formulazione dell'emendamento 2.22 (testo 3) sia razionale, in quanto tiene conto della diversa disciplina elettorale applicata alle due classi di comuni. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

L'emendamento 2.22 (testo 3) è quindi posto in votazione ed è accolto. Per l'assenza dei rispettivi proponenti decadono, infine, gli emendamenti 2.24, 2.25, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.2 e 5.3. Si procede alla votazione del mandato alle relatrici.

Il senatore BIANCO (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle relatrici, le quali hanno consentito alla Commissione di risolvere le perplessità - non sempre fondate - sulle disposizioni in esame, con la formulazione di emendamenti frutto di una mediazione positiva. Auspica che il provvedimento sia approvato definitivamente dalla Camera dei deputati in tempi brevi.

Il senatore BOSCETTO (PdL) si associa al ringraziamento alle relatrici e al senatore Sarro per avere elaborato testi equilibrati sui quali si è realizzato il consenso della Commissione.

Anche il senatore PARDI (IdV) esprime un ringraziamento alle relatrici, che hanno individuato la formulazione decisiva per l'approvazione del provvedimento. Preannuncia un voto favorevole.

Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, in considerazione del fatto che sono state accolte sostanzialmente le proposte avanzate per assicurare un maggiore equilibrio delle disposizioni in esame.

Il senatore MALAN (PdL), in dissenso dal Gruppo, annuncia un voto di astensione. Ribadisce il favore per una presenza equilibrata di entrambi i sessi nelle istituzioni politiche, che però deve essere perseguita attraverso il voto dei candidati migliori, indipendentemente dal loro sesso. A suo avviso, il disegno di legge limita inopportuna la libertà degli elettori e favorisce il successo di determinati candidati.

La Commissione conferisce quindi alle relatrici Alberti Casellati e Incostante il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale per l'approvazione del disegno di legge n. 3290, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, nel quale si intendono assorbiti gli altri disegni di legge in titolo.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3290

Art. 2

2.22 (testo 3)

SARRO

Al comma 2, alla lettera a), numero 1), lettera d-bis), sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: "In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima;".